Rif. Decreto Sindacale XX del XX/XX/2021 del Sindaco del Comune di XXXXXXXXXX – Contestazioni ex art. 15 D.Lgs. 39/2013.

 Con Decreto Sindacale 41 del 4/11/2021 del Sindaco del Comune di XXXXXXXXXX, veniva conferito a Dirigente della Ausl Umbria 1 , la carica di componente della Giunta del Comune di XXXXXXXXXX, con delega delle funzioni relative a diversisettori omogenei di amministrazione come da Decreto Sindacale.

A seguito degli approfondimenti svolti in punto di fatto e diritto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione contestava al Dirigente in parola un’incompatibilità tra il ruolo rivestito all’interno di della Ausl Umbria 1 con il ruolo politico conferito e procedeva con nota prot 0203485 del 10/11/2021, ex art. 15 - comma 2, del D.Lgs 39/2013, alla segnalazione alla Autorità nazionale Anticorruzione della possibile violazione delle disposizioni di cui al DLgs in parola.

*L’ANAc con provvedimento UVIF n. 4665/2021/AMS ha rappresentato quanto segue:*

*Omissis*

*La questione è stata sottoposta al Consiglio dell’Autorità nella seduta del 1/12/2021, il quale ha approvato l’invio delle seguenti considerazioni.*

*In via preliminare occorre chiarire che, in materia di conferimento di incarichi, l’ANAC limita la propria valutazione al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 39/2013. Pertanto, esulano dal perimetro di competenza dell’Autorità le valutazioni sulla possibile violazione del d.lgs. n. 267/200 (TUEL) e della normativa interna alla USL.*

*Ora, tra le fattispecie di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 apparirebbe in primo luogo, astrattamente, configurabile quella di cui all’art. 14, comma 2.*

*Tale norma dispone che “Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili lettera b ) - con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione”.*

*I presupposti applicativi della suddetta fattispecie di incompatibilità pertanto sono:*

1. *ricoprire l’incarico di Direttore generale, Direttore sanitario o Direttore amministrativo in una ASL di una Regione;*
2. *ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione nella medesima Regione.*

*Per ciò che attiene al presupposto di cui alla lettera a), come già esposto in precedenza, si rileva che l’XXXX. XXXXX ricopre presso l’USL Umbria 1, l’incarico di Direzione della Struttura Complessa “U.O. XXXXXX” e che tale incarico non rientra pertanto tra quelli – enunciati dall’art. 14 co. 2 – di Direttore generale, Direttore sanitario o Direttore amministrativo.*

*Tale circostanza consente di escludere la configurabilità della fattispecie di incompatibilità di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. 39/2013 e rende superflua l’analisi dell’altro presupposto costitutivo previsto dalla norma.*

*Nel caso di specie, peraltro, nel valutare se l’incarico ricoperto dall’XXXX. XXXXX presso l’Usl Umbria 1 possa essere incompatibile con la carica di Vicesindaco di XXXXXXXXXX, potrebbe venire astrattamente in rilievo anche un’altra fattispecie di inconferibilità, ossia quella di cui all’art. 12 co. 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, il quale dispone che “Gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili -lettera b) – con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico”.*

*I presupposti costitutivi di tale fattispecie di incompatibilità pertanto sono:*

1. *ricoprire un incarico dirigenziale, interno o esterno presso una P.A., ente pubblico o di un ente di diritto privato di controllo pubblico a livello provinciale o comunale;*
2. *ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa Regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico.*

*In merito all’incarico di Direzione della Struttura Complessa “ XXXXXX” ricoperto dall’XXXX. XXXXX presso l’USL Umbria 1 si rappresenta quanto segue.*

*Preliminarmente, circa l’applicazione del d.lgs. n. 39/2013 nell’ambito sanitario si deve rilevare che il legislatore ha introdotto una disciplina specifica per gli incarichi rivestiti dal personale dirigente sanitario, prendendo espressamente in considerazione, tra di esso, solo il direttore generale, il direttore amministrativo o direttore sanitario.*

*Purtuttavia, alla luce della peculiarietà del settore sanitario e delle diverse professionalità presenti negli enti operanti in tale settore, con la delibera ANAC n. 1146 del 25/09/2019 è stato chiarito che :*

 *“Nelle aziende ospedaliere ...non operano solo dirigenti medici-farmacisti-biologi-veterinari bensì una serie di professionisti necessari e funzionali al corretto svolgimento dell’attività sanitaria. Si pensi agli addetti agli uffici deputati alla gestione del personale e del trattamento economico ovvero agli Avvocati incardinati negli uffici legali oppure ai responsabili degli uffici che si occupano di curare le relazioni istituzionali o con il pubblico o, ancora, agli esperti informatici e al personale dei dipartimenti “affari generali”. Tali soggetti non sono sottoposti al peculiare inquadramento riservato alla dirigenza medico-sanitaria e neppure godono dello speciale regime di autonomia operativa e gestionale. Orbene, rispetto ad essi valgono le ordinarie regole previste dal d.lgs n. 39/2013”.*

*Circa inoltre, gli incarichi di direzione di struttura complessa, l’art.15, comma 6, del d.lgs n. 502/1992 dispone che “ Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive o tutto il personale operante nello stesso, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite”.*

*Orbene, in merito all’incarico in discorso, giova precisare che esso appare quindi rientrante tra quelli dirigenziali definiti dall’art. 1, co. 2, lett. j) e k), come “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione”.*

*L’ USL Umbria 1 inoltre – presso la quale l’interessato ricopre l’incarico in questione – rientra tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, i quali, a loro volta, rientrano nell’elenco delle pubbliche amministrazioni contenuto nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, norma richiamata dall’art. 1, co 2, lett. a) del d.lgs n. 39/2013, per definire le “pubbliche amministrazioni”.*

*In particolare, l’ambito territoriale dell’USL Umbria 1 comprende 38 Comuni siti nella provincia di Perugia ed è definibile come una P.A. di livello provinciale.*

*Quanto alla titolarità della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa Regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico si espone quanto segue.*

*L’XXXX. XXXXX ha assunto, a far data dal XX/XX/2021, la carica di Vicesindaco di XXXXXXXXXX, avente la popolazione di circa XX mila abitanti.*

*Alla luce della titolarità di tale carica, l’interessato rientra tra i “ componenti di organo di indirizzo politico” definiti dall’art. 1 co. 2, lett f) come “ le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, o assessore o consigliere nelle regioni, nelle province nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali,regionali e locali.”*

*Tuttavia, occorre rilevare che, allo stato attuale degli atti, l’incarico di Direzione di cui titolare l’XXXX. XXXXX non appare essere conferito dal Comune di XXXXXXXXXX, ma dalla stessa USL Umbria1.*

*Infatti l’incarico in questione è stato conferito all’XXXX. XXXXX in forza di deliberazione della Direzione Generale dell’USL, inizialmente nel 2013, così come indicato nella delibera del Direttore Generale dell’USL n. 187 del 06/02/2019, con la quale l’incarico è stato confermato con decorrenza dal 01/01/2019.*

*Pertanto, nel caso di specie, non appare che l’ente comunale sia intervenuto nella procedura di conferimento dell’incarico di cui trattasi, il quale appare invece essere stato attribuito a favore dell’interessato a seguito di autonoma valutazione della USL.*

*Tutto ciò premesso, allo stato degli atti non appare configurarsi, in capo all’XXXX. XXXXX, l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12 co. 4, del d.lgs n. 39/2013.*

*per tali motivazioni, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 01/12/2021, ha disposto l’archiviazione del fascicolo e la trasmissione delle suesposte osservazioni alla S.V. e agli altri destinatari in indirizzo.*